

Regolamento
per la pubblicità e la trasparenza dello stato
patrimoniale dei titolari di incarichi politici
e per la disciplina del procedimento sanzionatorio
per la applicazione delle sanzioni specifiche previste
dal decreto in materia di trasparenza

Approvato con D.C.U. n. 31 del 13.11.2013

Modificato con D.C.U. n. 21 del 30.09.2015

I N D I C E

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Obblighi per gli amministratori del Comune
- Art. 3 - Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati
- Art. 4 - Mancato rispetto degli obblighi
- Art. 5 - Sanzioni e procedura correlata
- Art. 6 - Entrata in vigore

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicità e di trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio dei poteri di indirizzo politico ai sensi di quanto previsto dall'art.14 del D.lgs 14 marzo 2013 n.33, così come successivamente ribadito e chiarito dalla delibera n. 65/2013 della CIVIT.
2. Ai fini del presente regolamento sono denominati "amministratori" i seguenti titolari di cariche pubbliche di governo dell'ente unione : il Presidente dell'Unione , i componenti della Giunta , il Presidente del Consiglio dell'Unione e i consiglieri.
3. L'ufficio Segreteria dell'Unione cura la consegna a tutti gli amministratori di copia del presente regolamento, in seguito al perfezionamento della nomina.
4. In sede di prima applicazione, copia del presente regolamento è consegnata agli amministratori in seguito all'entrata in vigore dello stesso.
5. Il presente regolamento disciplina altresì il procedimento di verifica finalizzato alla segnalazione per l'applicazione delle sanzioni specifiche previste dall'articolo 47 del D.lgs 33/2013 per :
 - a. mancata o incompleta pubblicazione da parte degli amministratori delle informazioni e dei dati relativi alla loro situazione patrimoniale al momento dell'assunzione in carica , della titolarità di imprese , delle partecipazioni azionarie proprie , del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché di tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica stessa;
 - b. violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22 comma 2 del D. lgs 33/2013
 - c. omessa comunicazione , ove ne sussista la circostanza , all'Unione in qualità di socio pubblico , da parte degli amministratori societari , del proprio incarico e del relativo compenso entro 30 giorni dal conferimento ovvero delle indennità di risultato entro 30 giorni dal percepimento

Art. 2

Obblighi per gli amministratori dell'Unione

1. Gli amministratori dell'Unione, entro tre mesi dall'elezione o dall'accettazione della nomina, sono tenuti a depositare presso l'ufficio di segreteria:
 - a) una dichiarazione concernente:

- i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
 - le azioni di società possedute e le quote di partecipazioni a società;
 - l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
- b) una dichiarazione concernente :
- i dati relativi alla assunzione di altre cariche, presso enti pubblici e privati ed i relativi compensi eventualmente ed a qualsiasi titolo corrisposti e percepiti
 - gli altri eventuali incarichi , con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti
- c) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

2. Gli adempimenti di cui alle lettere a) e c) del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e reddituale del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado ove lo consentono.

Del mancato consenso deve essere data evidenza.

3. Le dichiarazioni di cui ai punti a) , b) e c) devono recare la formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".

4. Tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a depositare:

- *annualmente*, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al punto a) e copia della dichiarazione dei redditi;
- entro 30 giorni dal verificarsi di variazioni per la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b);
- *alla cessazione dall'ufficio*, entro i tre mesi successivi, una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione, oltre a copia della dichiarazione annuale relativa alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche entro il mese successivo alla scadenza del relativo termine.

5. I contenuti delle dichiarazioni e gli adempimenti prescritti ai commi dall'1 al 4 derivando espressamente dalla legge devono intendersi adeguati in automatico alle modifiche normative intervenute successivamente alla adozione del presente regolamento anche se non recepite attraverso tempestive modifiche al contenuto dello stesso

6. In sede di prima attuazione delle nuove disposizioni contenute nel D.lgs 33/2013 si prende atto che il responsabile della trasparenza si è fatto carico della fase di richiesta agli amministratori delle dichiarazioni e della documentazione necessaria a norma di legge.

7. Qualora un amministratore dell'Unione sia chiamato a rendere le medesime dichiarazioni di cui al comma 1 anche presso il comune di provenienza potrà chiedere all'Ufficio di Segreteria di acquisire le dichiarazioni direttamente presso lo stesso comune .

Art. 3

Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati

1. L'ufficio Segreteria dell'Unione cura il ricevimento, la tenuta e l'aggiornamento delle dichiarazioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
2. Le dichiarazioni degli amministratori e dei soggetti di cui al n. 2 e 3 dell'art. 1 rese compilando gli appositi moduli predisposti dall'Amministrazione, andranno indirizzate rispettivamente al Presidente del Consiglio dell'Unione e al Presidente dell'Unione e verranno acquisite al protocollo generale dell'Unione. L'inoltro delle stesse dovrà avvenire preferibilmente in via telematica mediante apposizione della firma digitale ed inoltro via pec all'indirizzo che sarà indicato dall'Ufficio di Segreteria.
3. Le dichiarazioni di cui al punto precedente verranno pubblicate, così come rilasciate, sul sito internet dell'Unione, all'interno della sezione denominata "Amministrazione trasparente" con le modalità e per la durata specificata nel d.Lgs 33/2013 nel testo di tempo in tempo vigente .
4. Le dichiarazioni sono inoltre depositate presso l'ufficio Segreteria per la libera consultazione da parte di chiunque ne faccia richiesta.

Art. 4

Mancato rispetto degli obblighi

1. Il Responsabile per la trasparenza è incaricato della vigilanza e del controllo delle disposizioni del presente regolamento con specifico riferimento a quanto previsto dall'articolo 1 comma 5, lettere a) e b) . Per quanto previsto dall'articolo 1 comma 5, lettera c) il Responsabile della Trasparenza si avvale delle risultanze dell'attività periodica di controllo sulle società partecipate svolta dalla struttura dell'ente incaricata.
2. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 2 del presente regolamento, il Responsabile della Trasparenza invita , per il tramite dell'ufficio di Segreteria Generale, l'amministratore a presentare la dichiarazione o a integrare e correggere la dichiarazione già presentata, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni e fino ad un

massimo di trenta giorni per la regolarizzazione. Nella comunicazione dovrà essere indicato che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'inoltro della segnalazione ad ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) individuata quale soggetto competente ad avviare il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui all'art. 47, co. 1 e 2, del d.lgs. 33/2013, a provvedere all'accertamento, alle contestazioni e alle notificazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 della l. 689/1981 ai fini del pagamento in misura ridotta (art. 16, l. 689/1981)¹ e per conoscenza al Collegio di Valutazione.

3. Nel caso in cui l'amministratore provveda nel termine assegnato a presentare la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il Responsabile della Trasparenza provvede a comunicarne l'avvenuta regolarizzazione al Presidente dell'Unione o al Presidente del Consiglio dell'Unione secondo la rispettiva competenza di riferimento.

4. Nel caso in cui l'amministratore non provveda nel termine assegnato a rendere la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il Responsabile della Trasparenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo successivo, comunica l'avvenuta inadempienza regolarizzazione al Presidente dell'Unione o al Presidente del Consiglio dell'Unione, ciascuno per la rispettiva competenza, al fine di darne comunicazione, nella prima seduta utile, al rispettivo organo collegiale.

Art. 5

Sanzioni e Procedura correlata

1. Decorsi i termini assegnati di cui all'articolo 4 comma 4 il Responsabile della Trasparenza trasmette ad ANAC la segnalazione dell'inadempimento perché possa essere avviato il procedimento sanzionatorio per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 47 comma 1 del D.lgs 33/2013 . La segnalazione specifica : l'oggetto dell'inadempimento ; il nominativo dell'amministratore inadempiente ; l'indirizzo PEC o altro recapito del soggetto inadempiente .

2. Le disposizioni del presente articolo inerenti la procedura sanzionatoria trovano applicazione anche per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 47 comma 2 del D.lgs 33/2013. Il Responsabile della Trasparenza trasmette ad ANAC la segnalazione dell'inadempimento e il nominativo dell'amministratore societario , entro 7 giorni dalla

¹ Deliberazioni ANAC n. 144/2014 e n. 10/2015 e Regolamento ANAC del 15.07.2015 ad oggetto "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"

comunicazione pervenuta dal responsabile della struttura dell'ente incaricata del controllo sulle società partecipate .

3. Il Responsabile della Trasparenza cura la pubblicazione sul sito internet nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Organizzazione / Sanzioni per mancata comunicazione dei dati :

- del provvedimento ANAC applicativo della sanzione pagata dall'amministratore in misura ridotta
- del provvedimento con cui il Prefetto, riscontrata la violazione , disponga l'applicazione della sanzione definitiva (non pagata in misura ridotta).

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data in cui la relativa deliberazione di approvazione diviene esecutiva .
2. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito internet dell'ente .